



Allegato 1

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
Area sussidiarietà orizzontale e Terzo settore

Avviso Pubblico “Comunità solidali”

Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore. - Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale

1. Premessa
2. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare
 - 2.1. Obiettivi generali
 - 2.2. Aree prioritarie di intervento
 - 2.3. Linee di attività
3. Beneficiari delle risorse
4. Ambito territoriale, avvio e durata delle attività progettuali
5. Risorse disponibili e modalità di assegnazione dei budget territoriali
6. Finanziamento concesso
7. Soggetti proponenti
8. Collaborazioni
9. Istanza di finanziamento
10. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
11. Cause di inammissibilità
12. Valutazione dei Progetti
 - 12.1. Commissione
 - 12.2. Criteri di valutazione
13. Erogazione del finanziamento
14. Modifiche al progetto
15. Fideiussione
16. Monitoraggio e controllo dei progetti
17. Rendicontazione
18. Revoca del contributo
19. Tutela della Privacy
20. Informazioni
21. Pubblicità e logo
22. Foro Competente

1. Premessa

Con atto di indirizzo emanato in data 13/11/2017 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2017, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 73 del Codice medesimo.

Parte delle risorse finanziarie disponibili di cui all'atto di indirizzo è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale attuati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, entro la cornice di accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome quali soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

Per quanto riguarda la Regione Lazio l'Accordo di programma, è stato sottoscritto tra le parti il 27/12/2017 ed è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 539 del 29/12/2017 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 30/01/2018 al n. 262 e ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 02/03/2018.

Secondo l'Accordo sottoscritto le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere individuate a cura della Regione nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività di cui all'atto di indirizzo ministeriale.

Dall'attuazione del programma di interventi condiviso con la sottoscrizione dell'accordo quadro la Regione Lazio si pone l'obiettivo di:

- implementazione delle reti territoriali per perseguire l'obiettivo specifico di cui alla lettera k) delle aree prioritarie di intervento per accompagnare lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della loro capacity building, parallelamente alla costruzione di percorsi territoriali di innovazione sociale e di empowerment delle singole organizzazioni o reti tra le stesse;
- descrizione ed emersione dei fabbisogni dei singoli territori;
- emersione delle esperienze che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti in un determinato ambito (best practice) e strumenti di innovazione sociale ai fini di una costruzione di un processo di valutazione di impatto sociale.

2. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

Coerentemente a quanto previsto nell'accordo di programma, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

2.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali sono quelli indicati nell'atto di indirizzo ministeriale del 13 novembre 2017, che prevedono la realizzazione di attività che concorrano al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati indicati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

- a) promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
- d) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- f) promuovere una agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

2.2. Aree prioritarie di intervento

Le iniziative progettuali dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre):

- a) contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;
- c) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti dei soggetti vulnerabili;
- f) contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- j) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, c. 312, della L. 28/12/2015, n. 208 e all'art. 1, cc. 86 e 87, della L. 11/12/2016, n. 232;

- k) sviluppo delle rete associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta dei servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- l) sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza.

2.3. Linee di attività

Le iniziative progettuali dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate al paragrafo 2.2, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali individuati al paragrafo 2.1.

3. Beneficiari delle risorse

Beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso sono:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 29/1993;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 22/1999.

4. Ambito territoriale, avvio e durata delle attività progettuali

Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio della Regione Lazio, esclusivamente nell'ambito territoriale di riferimento.

Al fine di garantire una equilibrata ed efficace distribuzione delle risorse, che tenga conto delle diversità e specificità dei bisogni del territorio regionale, si è individuato l'ambito territoriale di riferimento delle attività progettuali in quello coincidente con il territorio delle AA.SS.LL. in relazione al quale saranno adottati i massimali di ripartizione territoriale.

Le attività progettuali dovranno essere avviate entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 10 mesi e le azioni di progetto dovranno inderogabilmente terminare entro il 31 ottobre 2019.

La comunicazione di avvio delle attività, inoltrata tramite PEC o posta raccomandata a.r, agli indirizzi di cui al successivo paragrafo 10, dovrà contenere:

- la data di avvio delle attività;
- la documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività;
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività previste dal progetto;
- la polizza fideiussoria di cui al paragrafo 15.

Per "svolgimento di attività progettuali" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione.

5. Risorse disponibili e modalità di assegnazione dei budget territoriali

Per il finanziamento del presente avviso regionale è previsto l'importo totale di € **1.913.488,57**.

Le risorse sopraindicate saranno ripartite all'interno del seguente quadro finanziario di riferimento, nel quale le risorse complessive sono state assegnate agli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle ASL, nella percentuale del 50% in misura fissa tra tutte gli ambiti territoriali ed il restante 50% in misura variabile sulla base della popolazione residente.

	Contributo fisso	POPOLAZIONE	% popolazione	Contributo relativo alla % popolazione	Contributo Complessivo
201 - RM 1	95.674,43	1.043.718	17,70	169.303,19	264.977,62
202 - RM 2	95.674,43	1.301.865	22,07	211.177,64	306.852,07
203 - RM 3	95.674,43	606.798	10,29	98.429,69	194.104,12
204 - RM 4	95.674,43	327.354	5,55	53.100,62	148.775,05
205 - RM 5	95.674,43	502.092	8,51	81.445,16	177.119,59
206 - RM 6	95.674,43	571.911	9,70	92.770,61	188.445,04
VT	95.674,43	319.008	5,41	51.746,81	147.421,23
RI	95.674,43	157.420	2,67	25.535,35	121.209,78
LT	95.674,43	574.891	9,75	93.254,00	188.928,43
FR	95.674,43	493.067	8,36	79.981,20	175.655,63
Totale	956.744,29	5.898.124	100,00	956.744,29	1.913.488,57

6. Finanziamento concesso

Il finanziamento regionale di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 né superare l'importo di euro 50.000,00.

Ciascun progetto dovrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato o dai soggetti pubblici e privati di cui al successivo paragrafo 8.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare in ogni caso, a pena di esclusione, l'80% del costo complessivo del progetto. La restante quota pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto (co-finanziamento), dovrà essere, a pena di esclusione, a carico del soggetto proponente, il quale potrà avvalersi sia di risorse proprie, sia di risorse messe a disposizione dai soggetti di cui al successivo paragrafo 8.

Non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento regionale e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori.

Il cofinanziamento come risultante nel piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all'ammontare complessivo delle spese totali ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto.

Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori superiore alla quota minima stabilita pari al 20% sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

A garanzia della sostenibilità del progetto, non potranno essere presentate a finanziamento iniziative o progetti il cui costo complessivo risulti superiore al totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato dal soggetto proponente.

In caso di partenariato sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate dei conti economici/rendiconti degli enti partecipanti.

Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

La quota di cofinanziamento può essere costituita da:

- quote di finanziamento monetario proprio o proveniente da terzi;
- valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o dalle collaborazioni citate in paragrafo 8;
- valorizzazione delle attività di volontariato, nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto, quantificata adottando i criteri indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella “Direttiva annualità’ 2016 - Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art.12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.266 – Anno 2016.

La Regione Lazio, in sede di valutazione delle proposte progettuali, si riserva di rimodulare l’articolazione dei costi e/o apportare modifiche al budget, a proprio insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario per garantire coerenza ed efficacia all’azione prevista.

I soggetti proponenti potranno accettare o rifiutare le modifiche proposte dalla Regione Lazio, rinunciando nel secondo caso alla realizzazione del progetto.

7. Soggetti proponenti

I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, da organizzazioni di volontariato (OdV) e/o associazioni di promozione sociale (APS), che risultino iscritte, alla data di pubblicazione del presente Avviso, al registro regionale della Regione Lazio delle organizzazioni di volontariato o al registro regionale della Regione Lazio delle associazioni di promozione sociale ed abbiano sede legale e/o operativa nell’ambito territoriale di riferimento.

I soggetti proponenti, OdV/APS, possono presentare una proposta progettuale in forma singola o in partenariato. Sia i proponenti in forma singola che tutti i componenti di un progetto in forma di partenariato devono avere i requisiti sopra espressi.

In caso di proposta di partenariato, questa sarà oggetto di valutazione insieme ai criteri indicati di seguito, intendendo così promuovere, sostenere e consolidare reti di collaborazione non occasionali tra i diversi attori del progetto.

Il possesso del requisito di iscrizione ai suddetti registri deve permanere nei confronti di tutti i soggetti attuatori- ente proponente e partners – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'amministrazione procedente.

Potranno partecipare al bando anche gli enti gestori dei CSV, qualora qualificati come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali, e potranno essere finanziate esclusivamente attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già svolte dai CSV, con specifico riferimento al potenziamento delle attività di informazione e affiancamento mirato per il recepimento degli adempimenti e degli indirizzi di cui al Codice del Terzo Settore e ai relativi decreti attuativi. Tutte le attività da realizzare dovranno essere aggiuntive rispetto alle risorse umane e alle expertise coinvolte, alle attività base ed aperte a tutte le organizzazioni del terzo settore attive sul territorio.

8. Collaborazioni

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 7, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali collaborazioni devono essere **a titolo gratuito** e deve esserne fornita prova attraverso l'attestazione di cui al Modello A2.

Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario o di altro tipo, come indicato al precedente paragrafo 6.

In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

9. Istanza di finanziamento

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 10, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di

partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui al paragrafo 8 – e redatta secondo il Modello A2.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dal Modello B contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente paragrafo 7;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari (*fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6 relativamente al concorso al cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati*);
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.11, n. 159;
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- f) che l'Ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'Ente è in regola con obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- h) che lo statuto agli atti del registro regionale è aggiornato (in alternativa si allega lo statuto aggiornato), e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le attività statutarie;
- i) che l'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall'assemblea in data.....oppure non è ancora stato approvato in quanto l'OdV/APS si è costituita in data....

Tutti soggetti proponenti dovranno altresì, pena l'esclusione, produrre copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato, qualora non siano già in possesso dell'amministrazione precedente.

In caso di partenariato, il sopra citato Modello B deve essere presentato, pena l'esclusione, da ciascun partner.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, pena l'esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C.

Ogni soggetto potrà presentare al massimo una **proposta progettuale** in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato.

Ogni soggetto può partecipare ad un solo altro progetto in qualità di partner eventuale.

I soggetti con non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. **Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.**

La Regione Lazio effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti o partner del progetto.

10. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

L'istanza deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore, Via del Serafico, 127 -00142 Roma;
- mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: terzosettore@regione.lazio.legalmail.it. L’istanza e gli allegati inviati con tale modalità devono essere prodotti in formato pdf;
- mediante consegna a mano, all’Ufficio corrispondenza “spedizione /accettazione” della Regione Lazio, sito in Via del Serafico, 127 -00142 Roma, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00).

La busta chiusa contenente l’istanza e la documentazione richiesta, ovvero l’oggetto della PEC deve recare le seguenti indicazioni:

- la dicitura “**Non aprire** - Avviso pubblico “Comunità solidali” per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore”;
- l’indicazione del mittente (soggetto proponente nel caso di partenariato), completa di recapito postale, di recapito telefonico ed, in caso di presentazione cartacea, l’indicazione e-mail.

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica allegata e parte integrante del presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.socialelazio.it:

- Modello A (domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (dichiarazione di collaborazione);
- Modello B (dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- Modello C (scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- Modello D (scheda di progetto);
- Modello E (piano finanziario);
- Modello F (informativa privacy).

Al fine di consentire alla struttura regionale competente di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 si richiede, unicamente per le domande presentate a mano, di allegare, unitamente alla documentazione sopraindicata, un supporto informatico CD contenente la scansione del progetto in formato elettronico PDF.

L’istanza deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 1 ottobre 2018. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio sopraindicato.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa la responsabilità dell’Amministrazione precedente, ove per disguidi postali o di

altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico o la mail non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente il finanziamento ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, e pervenuti all'indirizzo di destinazione oltre il prescritto termine di scadenza. I plichi in questione non verranno aperti.

11. Cause di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti:

- a) presentati, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al paragrafo 7;
- b) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al paragrafo 10;
- c) prive della firma del rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- d) pervenute all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al paragrafo 10;
- e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al paragrafo 10;
- f) prive di uno o più documenti elencati ai paragrafi 9 e 10;
- g) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello individuato nel paragrafo 4;
- h) che prevedano termini di avvio e una durata delle attività differenti da quanto indicato nel paragrafo 4 ;
- i) che richiedano un finanziamento inferiore ad euro 20.000,00, o superiore ad euro 50.000,00, o una percentuale di finanziamento regionale superiore all'80% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel paragrafo 6;
- j) il cui costo complessivo risulti superiore al totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato dal soggetto proponente. In caso di partenariato sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate dei conti economici degli enti partecipanti, come previsto nel paragrafo 6;
- k) che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa di cui al paragrafo 17;
- l) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal paragrafo 9.

Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla fase di valutazione di merito.

12. Valutazione dei Progetti

Alla valutazione dei progetti si provvederà attraverso la nomina di una Commissione e l'applicazione di criteri come specificato nei paragrafi 12.1 e 12.2.

12.1. Commissione

Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze progettuali, il Direttore Regionale per l’Inclusione sociale provvederà a nominare un’apposita commissione per la valutazione delle istanze.

La Commissione:

- verifica preliminarmente le cause di inammissibilità previste al paragrafo 11;
- procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri del successivo paragrafo 12.2;
- forma la graduatoria definitiva per ogni singolo ambito territoriale:
 - Progetti **ammissibili** ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione;
 - Progetti **ammissibili e finanziati**, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione e sono finanziati in virtù del punteggio di merito raggiunto;
 - Progetti **ammissibili ma non finanziabili**, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione ma non possono essere finanziati per esaurimento delle risorse di finanziamento disponibili.
 - Progetti non ammessi, la relativa motivazione

La direzione competente su la base degli atti trasmessi dalla Commissione, approva la graduatoria definitiva dei progetti che sarà pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale www.socialelazio.it.

La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale.

12.2. Criteri di valutazione

La commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale compreso tra 0 e 100, sulla base dei criteri successivamente riportati.

I progetti per essere finanziabili devono raggiungere un punteggio minimo di 60 su 100 punti.

Ai fini dell’assegnazione delle risorse il singolo proponente o il capofila della rete partenariale dovrà avere la sede legale ed operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Per i partner partecipanti alla proposta progettuale dovranno avere nell’ambito territoriale almeno la sede operativa.

Qualora le istanze progettuali finanziabili non esauriscano le risorse assegnate all’ambito territoriale, queste ultime saranno assegnate ai soggetti **ammessi ma non finanziati** a prescindere dalla provenienza territoriale del soggetto singolo proponente o capofila del partenariato, in ragione della valutazione di merito

Qualora si rendessero disponibili risorse per effetto di rinunce, compatibilmente con i tempi per la realizzazione dei progetti, la Regione Lazio potrà ricorrere allo scorrimento della graduatoria e finanziare ulteriori progetti valutati positivamente che abbiano ottenuto un punteggio superiore al minimo, dando priorità all’ambito territoriale di riferimento.

Fermi restando i criteri individuati, in caso di parità di punteggio tra progetti, si procede al sorteggio, effettuato dalla Commissione, al fine di individuare l'iniziativa da ammettere a contributo.

	Criteri di valutazione		Punteggio
1	Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza del curriculum del soggetto proponente con i contenuti dell'idea progettuale • Analisi delle esperienze delle organizzazioni proponenti il progetto 	Da 0 a 5
2	Analisi del contesto	<ul style="list-style-type: none"> • Lettura del territorio in cui si intende intervenire con il progetto, in relazione a dinamiche e tendenze in atto di carattere sociale, economico, culturale • Analisi delle programmazioni e progettualità territoriali presenti, pubbliche e private • Analisi delle motivazioni che hanno condotto alle scelte progettuali e a definire gli obiettivi di progetto • Analisi dei gruppi destinatari 	Da 0 a 20
3	Qualità della articolazione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Chiarezza degli obiettivi e coerenza tra essi e le finalità dell'Avviso • Coerenza rispetto a uno o più bisogni/opportunità di sviluppo del territorio rilevati in fase di analisi di contesto • Equilibrio e coerenza tra le componenti del progetto: obiettivi, attività, risorse, costi, risultati attesi • Presenza di elementi inerenti: fattibilità, sostenibilità, aggiuntività, riproducibilità e follow up, • Integrazione rispetto ad iniziative e azioni già in corso sul territorio 	Da 0 a 30

4	Qualità del partenariato e delle collaborazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei ruoli, delle responsabilità e delle azioni in carico ai diversi soggetti coinvolti nel partenariato, coerentemente con l'impianto progettuale • Individuazione dei ruoli, delle responsabilità e delle azioni in carico ai diversi soggetti coinvolti nelle collaborazioni, coerentemente con l'impianto progettuale • Presenza di precedenti esperienze collaborative di co-progettazione e co-gestione di progetti • Capacità di coinvolgimento ex novo di collaborazioni di Enti pubblici e privati 	Da 0 a 20
5	Innovazione	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità, di promuovere innovazione sociale in coerenza con le l'analisi di contesto e con le indicazioni dell'Avviso • Utilizzo di metodologie innovative rispetto al contesto territoriale e alla tipologia dell'intervento 	Da 0 a 5
6	Cofinanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale cofinanziamento in denaro ed in natura eccedente la soglia del 20% 	Da 0 a 5
7	Capacità di valorizzazione e mobilitazione delle risorse della comunità locale	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di mobilitare e coinvolgere risorse delle comunità locali nelle diverse fasi di attuazione del progetto • Capacità di produrre capitale sociale per la comunità di riferimento in termini di valore culturale, rafforzamento della coesione territoriale, rafforzamento istituzionale 	Da 0 a 10
8	Monitoraggio e valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di un piano di monitoraggio per la gestione dello stato di attuazione del progetto e di indicatori per la valutazione dei risultati 	Da 0 a 5

13. Erogazione del finanziamento

Sulla base delle puntuali valutazioni effettuate dalla Commissione la Direzione competente provvederà:

- all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti oggetto di valutazione e relativi soggetti destinatari;
- all'assegnazione del contributo regionale concesso pari al massimo al 80% del costo ammissibile del progetto, procedendo quindi all'assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità di stanziamento;
- alla liquidazione dei finanziamenti a seguito della effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art.6 dell'Accordo di programma sottoscritto il 27.12.2017, e subordinatamente alla ricezione della comunicazione di avvio dell'attività, di cui al paragrafo 4.(con allegata polizza fideiussoria) ed alla acquisizione e verifica della regolarità del Documento unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in coerenza con la normativa vigente.

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, sarà liquidato a seguito di:

- rendicontazione finale del progetto, a carico del beneficiario ammesso a finanziamento, che deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;
- relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, e cioè entro il 02/02/2020.

In caso di accertata irregolarità del D.U.R.C. in fase di erogazione del saldo, verrà trattenuto o recuperato l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali ed assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8 bis).

La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del finanziamento e si riserva di svolgere, senza preavviso, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

14. Modifiche al progetto

Su richiesta motivata dal proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino l'impianto e le finalità del progetto approvato.

15. Fideiussione

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

1. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
2. essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - a. istituti bancari;
 - b. intermediari finanziari non bancari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - c. compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it).
3. contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione; che rilevi inadempienze nella realizzazione del progetto;
4. contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale.

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione.

16. Monitoraggio e controllo dei progetti

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla certezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Ai fini del monitoraggio, i beneficiari dovranno trasmettere, entro 5 mesi dalla data di avvio delle attività, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto ed una relazione finale; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto relativa alla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa, come indicate nel piano finanziario (Modello E).

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati secondo quanto previsto al paragrafo 17, dovranno essere conservati in originale presso la sede del proponente, ai fini di una eventuale successiva verifica amministrativo-contabile in loco.

La Regione Lazio, si riserva di richiedere ai soggetti beneficiari, ulteriori dati.

17. Rendicontazione

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E.

Il finanziamento richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà – essere inferiore a euro 20.000,00 o eccedere, il limite di euro 50.000,00 secondo quanto indicato al precedente paragrafo 6.

Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009.

In coerenza con le indicazioni delle Linee guida ministeriali del 22 marzo 2018, prot. 0003330 **non potranno essere finanziate spese in conto capitale.**

Inoltre:

- Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.) i costi relativi a: progettazione, segreteria, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
- I costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
- Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (il mancato rispetto di tali limiti è causa di **inammissibilità** del progetto) né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento – al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio), per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del codice del Terzo settore).

In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

1. Gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
2. Gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. Gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
4. Gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);

5. Ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o all'acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.

18. Revoca del contributo

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del Codice del Terzo settore;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività in favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 21;

19. Tutela della Privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento citato.

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, con sede in Via del Serafico 127 Roma (Email: vmantini@regione.lazio.it; PEC: terzosettore@regione.lazio.legalmail.it).

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso.

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza: l'impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy.

20. Informazioni

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale della Regione Lazio www.socialelazio.it

Sul medesimo sito web saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, del formulario e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

E' quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.

Al fine di garantire l'imparzialità della Regione e la par condicio dei partecipanti, gli enti interessati, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all'indirizzo terzosettore@regione.lazio.legalmail.it.

Alle richieste di chiarimento di interesse generale verrà data risposta, mediante pubblicazione di apposite F.A.Q. sul sito www.socialelazio.it, nella sezione relativa all'Avviso in questione, entro 7 giorni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali.

Responsabile del procedimento è la dottoressa Maria Giuseppa Divona

Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore

Via del Serafico, n. 127 – 00142 Roma

Recapiti telefonici:

06/51688114 – 06/51688178 – 06/51688687

e-mail: mgdivona@regione.lazio.it

21. Pubblicità e logo

Ai soggetti beneficiari e partners del finanziamento è fatto obbligo, nel puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale del 20 maggio 1996 n. 16 e dell'art 9 dell'Accordo di programma, di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e della Regione Lazio.

22. Foro Competente

Per le eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.